

STATUTO

**L & C IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRAVINA DI CATANIA CT VIA
ANTONIO GRAMSCI 56

Numero REA: CT - 335074

Codice fiscale: 04991930878

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALL.TO "B" AL N.25115 DI REP. E AL N.5626 DI RACC. DEL 14.2.18

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, un'impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"L & C IMPRESA SOCIALE S.R.L.".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Gravina di Catania (CT), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disp. att. del cod. civ..

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Gravina di Catania; spetta invece ai Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

ARTICOLO 3 - DURATA

La società ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La società non ha scopo di lucro ed intende esercitare in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo i requisiti fissati dal predetto Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112. In particolare, la società intende esercitare le attività d'impresa aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017.
- Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per la realizzazione degli scopi suddetti, la società-impresa sociale promuove e realizza, anche in collegamento con programmi pubblici, le attività di:
- formazione professionale delle forze lavoro (giovani e adulti, occupati e disoccupati) per tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi, ai sensi della legge n. 845/1978 e della legge Regione Sicilia n.24/1976 e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - orientamento e accompagnamento al lavoro, compresa la realizzazione di iniziative ed interventi connessi alle politiche attive del lavoro;
 - promozione morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini nel quadro di un sistema di educazione permanente;
 - formazione professionale e socializzazione di giovani ed adulti, al fine di un positivo inserimento nel lavoro;
 - promozione, aggiornamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo di giovani ed adulti;
 - orientamento scolastico e professionale, nonché formazione di giovani ed adulti sulle

tematiche del mercato del lavoro e sulle diverse esigenze ad esso connesse, con particolare attenzione alla promozione di pari opportunità nella società e nella realtà produttiva;

- promozione civica, morale, culturale e professionale di emigrati ed immigrati, nonché di giovani ed adulti emarginati o a rischio di emarginazione, al fine di favorirne il mantenimento attivo o il reinserimento nella società o nella realtà produttiva;

- formazione, qualificazione e riqualificazione di quadri direttivi;

- progettazione, istituzione e gestione di:

corsi di qualificazione e riqualificazione destinati a giovani, disoccupati, inoccupati e lavoratori che, essendone sprovvisti, vogliano acquisire una qualifica professionale o riqualificarsi;

corsi di specializzazione, di aggiornamento e perfezionamento;

corsi di orientamento, formazione e rieducazione professionale per mutilati, invalidi, portatori di handicap in genere, detenuti, disadattati sociali e tossicodipendenti; corsi per il conseguimento di particolari patenti, licenze e abilitazioni previste dalle normative di tempo in tempo vigenti;

corsi di formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

corsi polivalenti per insegnanti di sostegno nella Scuola pubblica e privata, sperimentali, incontri di studio e seminari anche in collaborazione e partnership con Scuole pubbliche e private, Università degli studi, Associazioni ed enti, Imprese;

corsi di lingua, di educazione civica, legislazione sociale, orientamento professionale, qualificazione e riqualificazione professionale per immigrati e emigrati italiani di ritorno, anche mediante azioni integrate con i Centri territoriali per l'istruzione e la formazione in età adulta istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione o da altro Ministero e/o con analoghe iniziative della Regione Sicilia;

corsi post-diploma o integrativi a corsi scolastici;

corsi di riconversione aziendale e professionale;

corsi per lavoratori disoccupati od interessati a processi di mobilità;

corsi per formatori; corsi per quadri aziendali e per operatori delle Amministrazioni e degli Enti pubblici e privati;

corsi per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro e di istruzione complementare, secondo le normative che disciplinano l'apprendistato;

corsi per assistenti domiciliari, socio-sanitari ed addetti ai servizi tutelari;

corsi in materia di formazione ambientale e agricola;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione linguistica secondo i livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea;

- formazione ed aggiornamento dei docenti della Pubblica Istruzione secondo gli indirizzi legislativi e ministeriali;

- formazione per scuole di servizio sociale, nonché organizzazione di seminari, convegni, corsi residenziali ed altre iniziative volte alla formazione pedagogica, tecnica, didattica dei quadri, degli operatori e degli animatori impegnati in attività di educazione degli adulti;

- formazione per liberi professionisti e/o ordini professionali;

- formazione in risposta ai bisogni del territorio;

- formazione per conciliatori professionisti secondo i criteri stabiliti dal D.M. n.222/2004 e dal D.M. n.80/2010 e loro successive modifiche ed integrazioni;

- formazione per operatori sociali e sanitari, ivi compresa l'educazione continua in medicina (ECM);

- attivazione e gestione di tirocini formativi e di orientamento così come disposto dall'art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

- realizzazione di eventi e convegni per la promozione e diffusione delle tematiche rilevanti rispetto alle attività dell'impresa sociale;

- consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi;

- studio, ricerca, promozione e realizzazione di interventi in materia di istruzione, orientamento, formazione e addestramento professionale nonché l'adozione e la

diffusione delle innovazioni in materia di processi di istruzione e formazione dei giovani e degli insegnanti delle Scuole;

- progettazione, promozione, realizzazione e gestione di attività di formazione e orientamento professionale, anche nel quadro della partecipazione italiana all'Unione Europea, in ogni suo ambito;

- formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale docente e amministrativo della Scuola pubblica, privata e degli operatori a tutti i livelli interessati alle attività educative e addestrative anche mediante la realizzazione di iniziative pilota;

- realizzazione e gestione di centri risorse multimediali che progettino percorsi e moduli di formazione a distanza, forniscano supporti informatici applicati alla didattica, elaborino pacchetti di formazione a distanza, programmi gestionali, risorse informatiche per la realizzazione di C.F.P. e di attività formative e di sviluppo culturale e professionale operanti nel territorio;

- realizzazione e gestione di laboratori per l'integrazione tra sistema di formazione e sistema scolastico con il compito di favorire il processo di integrazione tra il sistema di formazione professionale comunitario, nazionale e regionale ed il sistema scolastico;

- costituzione, organizzazione e gestione di scuole, dopo-scuola, circoli ricreativi, biblioteche anche telematiche e di quant'altro utile e necessario per assistere i lavoratori, i disoccupati e gli inoccupati, gli emigrati di ritorno, gli immigrati, gli imprenditori, i professionisti e le loro famiglie;

- valorizzazione dei beni e delle risorse ambientali, naturali, culturali, sociali, storiche ed artistiche attraverso attività di formazione, educazione e consulenza, attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali, dei cittadini, degli enti pubblici e privati, nonché attraverso l'organizzazione di escursioni, gite e visite guidate;

- prestazione di servizi di censimento e ricerca sul territorio di beni culturali ed artistici ed in tema di riordino di archivi e biblioteche;

- progettazione e realizzazione di azioni e interventi di Cooperazione internazionale e scambi culturali finalizzati all'inserimento nelle realtà sociali e produttive, alla diffusione della cultura della pace, alla promozione di processi partecipativi e di pari opportunità.

Per il conseguimento dello scopo sociale la società può compiere altresì, ma sempre senza scopo di lucro, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che siano strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di: acquistare e/o locare qualsiasi tipo di immobile; partecipare a gare di appalto private e pubbliche, anche a mezzo di consorzi e/o associazioni temporanee di imprese; acquistare, prendere o concedere in locazione, affitto o conduzione aziende o rami di azienda operanti nei suddetti settori; assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o complementare al proprio; stipulare contratti e convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e private, Università, Associazioni culturali, Comuni, Province e Aziende Sanitarie Provinciali, con l'Amministrazione di qualunque regione italiana, dello Stato italiano, dell'Unione Europea e di ogni altro Organismo, pubblico o privato anche extra-comunitario; stipulare contratti di collaborazione in genere, con l'esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e delle attività finanziarie, nonché di tutte le altre attività vietate alla stregua della vigente legislazione o comunque subordinate a specifiche autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e della disciplina prevista per le imprese sociali. In particolare la società potrà porre in essere tutti gli atti necessari per accedere a qualsiasi forma di finanza agevolata. Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

Inoltre la società si impegna ad acquisire le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio delle attività che si prefigge di svolgere.

ARTICOLO 5 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

La società non ha scopo di lucro in osservanza della qualifica di impresa sociale, ai

sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 112/2017.

Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 16 del citato D.Lgs. n. 112/2017, gli eventuali utili e gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

In caso di recesso, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 112/2017.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato D.Lgs. n. 112/2017, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci, e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi dal comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La società-impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità

sociale.

E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (euro diecimila e zero centesimi).

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, nonché secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, lett. a) del d. Lgs. n. 112/2017.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2481-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Possano essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'Assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art.2482-bis, comma 2, del cod. civ..

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I Soci potranno eseguire versamenti in conto capitale o finanziamenti infruttiferi a favore della Società, il tutto alle condizioni e nel rispetto delle normative vigenti in materia e con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il rimborso dei finanziamenti dei Soci a favore della Società è soggetto alle limitazioni di cui all'art.2467 cod. civ.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI

Le partecipazioni dei Soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati da ciascuno di essi.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La disciplina del rapporto sociale è comunque regolata secondo principi di non discriminazione.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili in tutto o in parte, a Soci e a terzi, per atto tra vivi ed a causa di morte.

Per partecipazione (o partecipazioni) si intende la partecipazione spettante a ciascun socio, ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

In caso di trasferimento delle partecipazioni, o di parte di esse, per atto tra vivi, è riservato agli altri Soci il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione di cui ciascuno è titolare. L'offerta per l'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere effettuata per iscritto e comunicata a tutti i Soci con raccomandata con avviso di ricevimento. Essa dovrà contenere l'indicazione del prezzo di alienazione e del nome

dell'acquirente. I Soci, entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata, dovranno far conoscere, pure a mezzo di raccomandata, la loro decisione di esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni offerte, ed in mancanza di tale tempestiva comunicazione decadranno dal diritto di prelazione stesso.

Qualora la prelazione venisse esercitata da più Soci le partecipazioni offerte in vendita saranno ripartite tra di loro in proporzione alla partecipazione di cui ciascuno è titolare. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora il trasferimento avvenga a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, gli altri Soci avranno facoltà di esercitare il diritto di prelazione versando una somma determinata dalle parti di comune accordo tra di loro. In caso di disaccordo, il valore della partecipazione sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale, su istanza della parte più diligente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la Società e l'acquirente non potrà esercitare i diritti derivanti dalla qualità di Socio.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
 - b. la trasformazione della società;
 - c. la fusione e la scissione della società;
 - d. la revoca dello stato di liquidazione;
 - e. il trasferimento della sede della società all'estero;
 - f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
 - g. il compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
 - h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
- Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 12 - DECISIONE DEI SOCI

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Sono riservate alla competenza dei Soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 112/2017;
- 2) la nomina degli Amministratori e la determinazione del loro compenso, salvo quanto previsto al successivo art.15;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e la determinazione del suo compenso, salvo quanto previsto al successivo art. 19;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- 6) lo scioglimento della Società, la fissazione del numero dei Liquidatori, la loro nomina e i loro poteri.

Le decisioni dei Soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
 - b) mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.
- In ogni caso devono essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni relative alle materie indicate ai nn. 4, 5 e 6 del secondo comma del presente articolo e in ogni altro caso espressamente previsto dalla legge, nonché qualora lo richiedano uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il Socio in mora nei versamenti non può partecipare alle decisioni ai sensi dell'art. 2466 c.c..

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai Soci almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza di tali formalità è tuttavia regolarmente costituita l'Assemblea quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori o l'Amministratore Unico e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; potrà tuttavia essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il tutto ai sensi e nel rispetto del secondo comma dell'art.2364 c.c..

L'Assemblea, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, è convocata ogni qualvolta risulti necessario a giudizio dell'organo amministrativo oppure su domanda di tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o da un socio.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da

altra persona, anche non Socio, che non sia Amministratore o membro dell'organo di controllo, se nominato, mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dalla stessa assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione a maggioranza del capitale intervenuto in Assemblea, qualunque sia la parte presente. Nei casi previsti dal superiore art. 12, comma due, punti 4), 5) e 6), l'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto, deve essere redatto da un Notaio. Il verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni dei Soci.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzianti. Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 14 - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In particolare le decisioni possono essere assunte sulla base:

- a) di un unico documento da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione che si propone di adottare; detto documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";
- b) di più documenti, tutti di identico contenuto e dai quali risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, all'organo di controllo, se nominato; ciascun Socio dovrà datare e sottoscrivere il documento da lui ricevuto, con l'indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con un unico documento sia con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si intende adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti Soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito verbale, inserito nel Libro delle decisioni dei Soci, da cui deve risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei Soci favorevoli, contrari o astenuti, e, su richiedi degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione. Copia del verbale dovrà essere trasmesso

a tutti i Soci, agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato. Tutti i documenti relativi ai suddetti procedimenti di decisione dei Soci devono essere conservati dalla Società.

ARTICOLO 15 - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero che sarà determinato al momento della nomina;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze determinate al momento della nomina.

Gli Amministratori possono essere anche non Soci e devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, e precisamente:

- devono essere scelti tra soggetti che vantano una esperienza almeno triennale nei settori di attività della società, sia tramite lavoro dipendente sia tramite incarichi di amministrazione in società o Enti sia tramite attività di lavoro autonomo non occasionale;
- non siano in situazioni di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 c.c.;
- non devono aver subito precedenti condanne penali passate in giudicato;
- non siano sottoposti a misure di prevenzione;
- non devono avere legami con enti o soggetti che possano adombrare influenze da parte di chi ha interessi speculativi o comunque contrastanti con le finalità perseguite dall'impresa sociale.

Non possono in ogni caso assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.

Gli amministratori restano in carica per il tempo stabilito dai Soci al momento della nomina e possono essere rieletti. L'organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato, salve le cause di cessazione previste dalla legge o revoca da parte dei Soci.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che per legge o statuto sono riservati alla competenza della decisione dei soci. Con la decisione di nomina degli Amministratori, i Soci stabiliscono il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai loro poteri. In caso di nomina di più Amministratori, qualora non sia stabilito diversamente, essi costituiscono il Consiglio di Amministrazione. Le materie indicate nel quinto comma dell'art. 2475 del cod. civ. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. Qualora la società-impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, almeno un componente dell'organo amministrativo dovrà essere nominato da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti.

In sede di nomina di più amministratori, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a mancare anche uno solo dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli altri consiglieri devono entro quindici giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo e possono, nel frattempo, compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. La medesima disciplina si applica in

caso di co-amministratori.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso da determinarsi dai Soci in occasione della nomina o con apposita decisione, nei limiti consentiti per l'impresa sociale dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

In ogni caso il compenso corrisposto agli amministratori non potrà essere non proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti, e si riunisce nella sede sociale o altrove purchè in Italia.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione richiesta per iscritto da un Consigliere, quest'ultimo, decorsi inutilmente dieci giorni dalla data indicata nella richiesta, può convocare il Consiglio con le modalità e nei termini previsti nel presente articolo.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo, se nominato.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio può nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni risultano da verbali che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2381 del codice civile, può delegare, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti, proprie attribuzioni, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c..

ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, se nominato e nei limiti della delega conferita; in caso di più Amministratori con poteri disgiunti o congiunti, la rappresentanza spetterà loro con le medesime modalità e limitazioni con cui è stato agli stessi attribuito il potere di amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 18 - CONTROLLO DEI SOCI E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI

INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

I lavoratori e i destinatari delle attività dovranno essere coinvolti nella gestione e nella pianificazione delle attività della società tramite qualsiasi meccanismo ritenuto adeguato dai soci, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo e conseguenti deliberazioni assunte unicamente dai predetti soggetti, nonché loro partecipazione, anche tramite rappresentanti, all'assemblea dei soci.

I termini e modalità di consultazione e coinvolgimento saranno specificati nel regolamento aziendale, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, o concordati dall'organo di amministrazione dell'impresa sociale con i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti.

Delle forme e modalità di tale coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017.

Ai lavoratori della società non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti previsti dall'art.13 del D.Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 19 - ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017, è obbligatoria la nomina di uno o più sindaci, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

Ai sensi del citato art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., anche ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 112/2017, è obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo, scelto tra i Revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. In tali casi, l'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti della società. Si applicano all'organo di controllo le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei Soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Può essere revocato solo per giusta causa. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora la società-impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma

dell'art. 2435-bis c.c. ridotti della metà, almeno un componente dell'Organo di controllo dovrà essere nominato da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti. I soci, all'atto della nomina, determinano la retribuzione dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

In ogni caso il compenso corrisposto ai sindaci non potrà essere non proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ARTICOLO 20 - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio, in conformità alla normativa vigente e in particolare all'art. 9 del D.lgs. n. 112/2017, curandone, dopo l'approvazione dei soci, il deposito presso il competente Registro delle Imprese e la pubblicazione nel sito internet della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 112/2017.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare, nei termini di legge, gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Alla fine del procedimento di liquidazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 112/2017, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

In caso di trasformazione, fusione e scissione (che devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere) nonché in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale (che deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario), l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n.112/2017, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non è previsto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme speciali previste per l'impresa sociale dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to Fabio SCIACCA

F.to Diego BARONE - NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di Bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..